

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 35
DEL 14 DICEMBRE 2023
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 50
DEL 13 DICEMBRE 2023

S O 3 5

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2023, n. 1977

PS PAC 2023-2027. CSR 2023-2027. Bandi per l'accesso agli interventi: -SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione -SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna; -SRC01 - Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000. Approvazione.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23_S035_1_DGR_1977_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2023, n. 1977

PS PAC 2023-2027. CSR 2023-2027. Bandi per l'accesso agli interventi: -SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione -SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna; -SRC01 - Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e in particolare gli articoli 70, 71 e 72 concernenti rispettivamente gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici e gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in

materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) approvato in via definitiva dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, come modificato con decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 di approvazione della modifica, e in particolare gli interventi di sviluppo rurale;

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" (di seguito DM 660087/2022);

- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), la quale all'articolo 3, comma 1 stabilisce che l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel PSN PAC;

- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 (Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune);

- le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

a) 13 gennaio 2023, n. 26 avente ad oggetto "Piano strategico della PAC 2023-2027. Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione";

b) 23 novembre 2023, n. 1876 avente ad oggetto "PSN PAC 2023-2027. Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione versione 2.0", con la quale sono state recepite nel CSR quale documento attuativo regionale del PSP, le modifiche apportate al Piano Strategico della PAC;

PRESO ATTO che il CSR, in conformità al PSP, contiene, tra le altre, anche le schede descrittive degli interventi:

- Produzione integrata (SRA01)
- Tecniche lavorazione ridotta dei suoli (SRA03);
- Cover crops (SRA06);
- Gestione prati e pascoli permanenti (SRA08);
- Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici (SRA13);
- Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica (SRA29);

rientranti tra gli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" (SRA) di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115;

- Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (SRB01), di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115;

- Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000 (SRC01) di cui all'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115;

CONSIDERATO che, in conformità al sistema di governance definito nel CSR, l'Autorità di gestione regionale è competente nella predisposizione dei bandi per l'accesso agli interventi regionali per lo sviluppo rurale contenuti nel CSR medesimo;

CONSIDERATO che i criteri di selezione relativi all'intervento "SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" sono stati sottoposti e approvati dal Comitato di monitoraggio regionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 124 del regolamento (UE) 2021/2115;

VISTI i testi dei bandi predisposti dall'Autorità di gestione regionale per l'accesso agli interventi per lo sviluppo rurale:

- Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA);

- Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (SRB01);
- Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000 (SRC01), del Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023- 2027 e relativi allegati, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che i bandi in oggetto prevedono termini del procedimento superiori a novanta giorni e che tale previsione è giustificata dalla natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità dei procedimenti medesimi;

RITENUTO di approvare i bandi per l'accesso agli interventi SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna, SRC01 - Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000, del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027 e relativi allegati, di cui rispettivamente agli allegati A, B, C alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui al Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare i bandi per l'accesso ai seguenti interventi

- Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA);
 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (SRB01);
 - Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000 (SRC01);
- del Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023- 2027 e relativi allegati, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato 1)**BANDO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI "IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA)" DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023- 2027**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO I OGGETTO AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	3
Articolo 1 Finalità e descrizione generale	3
Articolo 2 Definizioni	3
Articolo 3 Tipologie di interventi SRA e obiettivi specifici	5
Articolo 4 Aree di intervento	6
Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili	6
CAPO II BENEFICIARI, DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI	6
Articolo 6 Beneficiari	6
Articolo 7 Tipologia di accesso e durata del periodo di impegno	7
Articolo 8 Importi del sostegno e degressività	7
Articolo 9 Cumulabilità tra interventi SRA e tra SRA ed Eco-schemi	7
Articolo 10 Requisiti di ammissibilità	7
Articolo 11 Altri requisiti obbligatori	8
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI	8
Articolo 12 Impegni comuni ai singoli interventi SRA	8
Articolo 13 Adeguamento degli impegni, clausola di revisione e subentro	8
Articolo 14 Divieto di pluricontribuzione	9
CAPO IV PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO	10
Articolo 15 Presentazione della domanda	10
Articolo 16 Presentazione tardiva della domanda	10
Articolo 17 Criteri di selezione	10
Articolo 18 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno	10
Articolo 19 Modifica o ritiro della domanda	10
Articolo 20 Cause di forza maggiore	10
Articolo 21 Errori palesi	11
TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI PER LE SINGOLE SRA	11
CAPO I SRA01 PRODUZIONE INTEGRATA	11
Articolo 22 Applicazione	11
Articolo 23 Impegni	11

CAPO II SRA03 TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI	12
Articolo 24 Applicazione	12
Articolo 25 Azioni previste	12
Articolo 26 Impegni.....	12
Articolo 27 Deroghe.....	13
CAPO III SRA06 COVER CROP	14
Articolo 28 Applicazione	14
Articolo 29 Impegni.....	14
Articolo 30 Deroghe.....	14
CAPO IV SRA08 GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI.....	15
Articolo 31 Applicazione	15
Articolo 32 Azioni previste	15
Articolo 33 Impegni.....	15
CAPO V SRA13 IMPEGNI SPECIFICI DI GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI.....	16
Articolo 34 Applicazione	16
Articolo 35 Azioni previste	16
Articolo 36 Impegni.....	16
CAPO VI SRA29 PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA.....	17
Articolo 37 Applicazione	17
Articolo 38 Azioni previste	17
Articolo 39 Impegni.....	17
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI.....	17
CAPO I DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 40 Disposizione di rinvio.....	18
Articolo 41 Trattamento dei dati personali	18
Articolo 42 Contatti	18
ALLEGATI	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Finalità e descrizione generale

1. Il presente bando è emanato in attuazione degli interventi per lo sviluppo rurale denominati "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA)" contenuti nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2023 n. 26, modificato con deliberazione 23 novembre 2023 n. 1876, in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) PS PAC 2023-2027 (PSP): Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
- b) CSR: Complemento per lo Sviluppo Rurale al Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- c) Autorità di gestione regionale (AdGR): organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale del PSP;
- d) Ufficio attuatore: struttura o servizio regionale competente per la presa in carico e la gestione delle domande di sostegno e, se delegato, delle domande di pagamento;
- e) Organismo pagatore regionale: organismo pagatore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (OPR FVG) istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2023;
- f) Sistema informativo dell'OPR (SI OPR FVG): sistema informativo regionale per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
- g) Fascicolo aziendale (FA): modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, che costituisce la base di riferimento e di calcolo del sistema di presentazione delle domande di sostegno per il FEASR, costituito nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";
- h) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
- i) Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA): il sistema di informazione geografica basato su orto immagini aeree o satellitari di altissima, alta e media risoluzione del territorio, di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116, gestito da AGEA, e definito all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 1° marzo 2021;
- j) Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS): definito all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2116 come una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, gestita da AGEA, o altri dati di valore almeno equivalente;
- k) Parcella agricola: unità elementare del SIPA rappresentata da un'unità di superficie agricola, come definita nel PSP;
- l) Eco-schemi: sostegni a favore dei regimi volontari in materia di clima, ambiente e benessere degli animali approvati dagli Stati membri ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115;

- m) Condizionalità rafforzata: insieme dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- n) Condizionalità sociale: disposizioni relative alle condizioni di lavoro;
- o) Criterio di Gestione Obbligatoria (CGO): ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- p) Unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
- q) Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN): istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale. Accessibile dal portale internet www.vetinfo.sanita.it;
- r) Operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 («normativa in materia di sanità animale»);
- s) Rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- t) Regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche Alpina e Continentale;
- u) SIC: Siti di Interesse Comunitario identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;
- v) ZSC: Zone Speciali di Conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- w) ZPS: Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
- x) Superficie agricola utilizzata (SAU): Insieme di terreni investiti a seminativi (compresi quelli a riposo), coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole;
- y) Superficie oggetto di impegno (SOI): superficie aziendale oggetto di impegno facente parte della SAU;
- z) Superficie "a premio": superfici soggette agli impegni previsti dai singoli interventi e che beneficiano dei relativi contributi;
 - aa) Superficie "intervento a premio zero (IAPZ)": superfici facenti parte della SOI soggette agli impegni previsti dai singoli interventi e che non beneficiano dei relativi contributi;
 - bb) Superficie "non a premio": superfici non soggette agli impegni previsti dai singoli interventi e che pertanto non beneficiano dei relativi contributi;
 - cc) Appezamento fisso: porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento tra quelli previsti dall'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) non variano nel corso del periodo di impegno;
 - dd) Appezamento variabile: porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento tra quelli previsti dall'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) possono variare nel corso del periodo di impegno e interessare superfici diverse da quelle inizialmente impegnate nella domanda di sostegno/pagamento;

- ee) Prato permanente: terreno avente le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3, del DM n. 660087 del 23 dicembre 2022;
- ff) Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI): sistema di certificazione che ha come obiettivo quello di valorizzare le produzioni agricole vegetali ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione integrata, riconosciuto a livello comunitario dal regolamento (CE) 1974/2006;
- gg) Sistema informativo biologico (SIB): sistema istituito con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012, n. 2049;
- hh) Domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno che comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
- ii) Domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento;
- jj) Pratiche Locali Tradizionali (PLT): superficie come definita da art. 3 comma 1 lettera d) punto 3.2) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Articolo 3 Tipologie di interventi SRA e obiettivi specifici

1. Gli interventi SRA e le relative azioni, attivati a livello regionale, sono di seguito elencati:
 - a) SRA01 ACA 1 Produzione integrata (SRA01).
 - b) SRA03 ACA 3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli (SRA03):
 - 1) Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);
 - 2) Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di lavorazione a bande / strip tillage.
 - c) SRA06 ACA 6 Cover crop (SRA06):
 - 1) Azione 6.1 Colture di copertura.
 - d) SRA08 ACA 8 Gestione prati e pascoli permanenti (SRA08):
 - 1) Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti;
 - 2) Azione 8.3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.
 - e) SRA13 ACA 13 Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici (SRA13):
 - 1) Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;
 - 2) Azione 13.2 Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.
 - f) SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica (SRA29):
 - 1) Azione SRA29.1 Conversione all'agricoltura biologica;
 - 2) Azione SRA29.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono l'assunzione da parte dei beneficiari di una serie di impegni volti al raggiungimento dei seguenti 4 Obiettivi specifici della PAC 2023-2027:
 - a) OS 4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.
 - b) OS 5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.
 - c) OS 6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi eco sistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
 - d) OS 9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.
3. Gli interventi di cui al comma 1 rispondono agli obiettivi specifici del PSP come indicato nella tabella seguente:

Tabella 1

	SRA01	SRA03	SRA06	SRA08	SRA13	SRA29
OS 4	X	X	X	X	X	X
OS 5	X	X	X	X	X	X
OS 6	-	-	-	X	-	X
OS 9	-	-	-	-	-	X

Articolo 4 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la liquidazione dei pagamenti per le tipologie di intervento di cui all'articolo 3, sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate per l'intero periodo di impegno quinquennale le risorse finanziarie di fondi cofinanziati come da Tabella 2:

Tabella 2

Codice Intervento	Descrizione Intervento	Importi a bando (euro)
SRA01	ACA 1 - Produzione integrata	23.955.000
SRA03	ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli <ul style="list-style-type: none"> Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di lavorazione a bande / strip tillage 	5.200.000
SRA06	ACA 6 - Cover crop <ul style="list-style-type: none"> Azione 6.1 Colture di copertura 	4.345.000
SRA08	ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti <ul style="list-style-type: none"> Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti Azione 8.3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali 	5.500.000
SRA13	ACA 13 - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici <ul style="list-style-type: none"> Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agro zootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido) Azione 13.2 Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agro zootecnico e agroindustriale (separato solido) 	500.000
SRA29	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica <ul style="list-style-type: none"> Azione 29.1 Conversione all'agricoltura biologica Azione 29.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica 	15.000.000

2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

CAPO II BENEFICIARI, DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI**Articolo 6 Beneficiari**

1. I beneficiari sono:

- a) Agricoltori singoli o associati così come definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2115;
- b) Enti pubblici gestori di aziende agricole;
- c) Altri gestori del territorio, esclusivamente per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e).

Articolo 7 Tipologia di accesso e durata del periodo di impegno

1. La tipologia di accesso per gli interventi di cui all'art. 3 è individuale.
2. Gli impegni assunti sulla base delle domande di sostegno/pagamento presentate a valere sugli interventi di cui all'art. 3 decorrono a partire dal 1° gennaio per una durata di 5 anni.

Articolo 8 Importi del sostegno e degressività

1. Il sostegno è ammesso per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI) ed è differenziato per i singoli interventi SRA e per singoli gruppi colturali. All'importo ammesso per singolo intervento è applicato un coefficiente di degressività con le modalità riportate all'Allegato A.

Articolo 9 Cumulabilità tra interventi SRA e tra SRA ed Eco-schemi

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, il beneficiario non può impegnare nella medesima annualità la stessa superficie con più di un'azione dello stesso intervento.
2. Le cumulabilità tra i singoli interventi SRA e tra SRA ed Eco-schemi sono possibili secondo quanto indicato all'Allegato B.

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità

1. Per tutti gli interventi di cui all'art. 3, i beneficiari possiedono i seguenti requisiti:
 - a) Sono agricoltori in attività;
 - b) Possiedono un titolo di conduzione di cui all'Allegato III del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le superfici oggetto di aiuto ricadenti nel territorio regionale.
2. I requisiti specifici relativi ai singoli interventi sono i seguenti:
 - 2.1) Intervento SRA01
 - a) adesione del beneficiario in forma singola o associata al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione "Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio", entro i termini stabiliti dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) SQNPI;
 - b) adesione all'intervento con tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie;
 - c) l'intervento si applica su appezzamenti fissi.
 - 2.2) Intervento SRA03
 - a) l'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo;
 - b) sono ammissibili le sole colture annuali;
 - c) l'intervento si applica su appezzamenti fissi.
 - 2.3) Intervento SRA06
 - a) l'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo);
 - b) l'intervento si applica su appezzamenti variabili.
 - 2.4) Intervento SRA08
 - a) per l'Azione 8.1: l'intervento è applicabile sulle superfici condotte a prato permanente;
 - b) per l'Azione 8.3: l'intervento è applicabile sulle superfici condotte a pascolo; il beneficiario è operatore del pascolo; sono ammissibili le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n.1305/2013 di cui all'Allegato C;
 - c) l'intervento si applica su appezzamenti fissi.
 - 2.5) Intervento SRA13
 - a) per l'Azione 13.1: utilizzare gli effluenti di allevamento non palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 25 febbraio 2016, n. 5046;

- b) per l'Azione 13.2: utilizzare gli effluenti di allevamento palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 25 febbraio 2016, n. 5046;
 - c) l'intervento si applica su appezzamenti variabili.
- 2.6) Intervento SRA29
- a) aver aderito al metodo di produzione biologica, di cui al regolamento (UE) n. 2018/848 con tutta la superficie aziendale appartenente al medesimo gruppo colturale;
 - b) l'intervento si applica su appezzamenti fissi;
 - c) per l'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica": aver rilasciato sul SIB la notifica di attività biologica per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno, vale a dire entro il 31/12/2023;
 - d) per l'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica": aver rilasciato sul SIB la notifica di attività biologica precedentemente all'avvio del periodo di impegno, vale a dire entro il 31/12/2023;
 - e) le superfici a pascolo rispettano un carico minimo di UBA allevate con il metodo biologico pari a 0,20 UBA/ettaro;
 - f) Il requisito di cui alla lettera e) è verificato al 15 giugno di ogni anno tramite il riscontro delle UBA presenti nella Notifica di Operatore Biologico nel settore zootecnico attraverso il SIB e nella banca dati nazionale anagrafe zootecnica (BDN). Le UBA ammissibili e i relativi coefficienti di conversione sono individuate nell'Allegato D.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sussistono alla data del 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e pagamento, ad esclusione dei requisiti di cui al comma 2, punto 2.1, lettera a) per la data ultima di adesione al SQNPI, e di cui al comma 2 punto 2.6 lettera e).
4. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 42/2023 nel caso di violazione accertata in via definitiva dei requisiti di ammissibilità di cui sopra il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Articolo 11 Altri requisiti obbligatori

1. I beneficiari rispettano altresì i seguenti obblighi:
- a) Condizionalità rafforzata di cui all'art. 12 del regolamento (UE) 2021/2115 e al DM n. 0147385 del 9 marzo 2023, Allegati 1 e 2;
 - b) Condizionalità sociale di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2021/2115, al DM n. 664304 del 28 dicembre 2022 e all'art. 2 del D. Lgs. n. 42/2023;
 - c) Requisiti minimi di cui all'art 18 del regolamento (UE) 2021/2115;
 - d) Mantenimento della superficie agricola a norma dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

Articolo 12 Impegni comuni ai singoli interventi SRA

1. Per gli interventi di cui all'art.3 i beneficiari rispettano l'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione è gratuita e ammonta ad un minimo di ore quarantotto complessive da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno. L'elenco dei corsi e le modalità di partecipazione saranno fornite dall'AdGR.
2. I beneficiari conducono le superfici a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e per tutto il periodo di impegno in modo continuativo.
3. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante il periodo d'impegno e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.
4. Per il primo anno di impegno il rinnovo deve essere effettuato entro il 15 maggio.

Articolo 13 Adeguamento degli impegni, clausola di revisione e subentro

1. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno/pagamento devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:

- a) Mantenimento per tutto il periodo di impegno della superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- b) Il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella ammessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- c) Se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti, fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'articolo 20 ed i subentri di cui alla successiva lettera d);
- d) Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo;
- e) Non è riconosciuto a premio l'ampliamento della superficie inizialmente impegnata con la domanda di sostegno/pagamento;
- f) In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti già percepiti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo;
- g) Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OPR FVG o tramite comunicazione via PEC all'ufficio attuatore ed è tenuto a restituire le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

Articolo 14 Divieto di pluricontribuzione

1. I beneficiari che hanno presentato domanda di sostegno/pagamento a valere sui bandi di cui alle misure 10 e 11 del PSR 2014-2022, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 707 del 7 maggio 2021, possono presentare domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando.

2. Al fine di evitare il doppio finanziamento, nel caso in cui la domanda di sostegno/pagamento presentata a valere sui bandi di cui alla DGR 707/2021 riguardi le medesime superfici della domanda di sostegno/pagamento presentata sul presente bando, si applica una decurtazione del sostegno per il pagamento della prima annualità così come descritto nella Tabella 3 sotto riportata:

Tabella 3

PSR 2014-2022	PS PAC 2023-2027	DECURTAZIONE
M 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi	SRA03	37,50%
M 10.1.2 Gestione integrata dei seminativi delle orticole dei frutteti e dei vigneti	SRA01	NO
M 10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti	-	-
M 10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale	-	-
M 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili	SRA8.1	NO
M 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica	SRA8.3	NO

M 11 Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica	SRA29	37,50%
---	-------	--------

CAPO IV PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 15 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, sul portale del sistema informativo OPR FVG, raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it, a partire dalla data di operatività del sistema informativo ed entro il 15 maggio 2024, fatte salve eventuali proroghe stabilite dagli Organismi competenti e rese note dall'AdGR.
2. Per i successivi anni d'impegno il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OPR FVG entro il termine annualmente stabilito dagli Organismi competenti e rese note dall'AdGR.
3. Prima della presentazione della domanda di cui ai commi precedenti, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503, compilando il piano di coltivazione.

Articolo 16 Presentazione tardiva della domanda

1. A norma dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 15 comma 1 comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

Articolo 17 Criteri di selezione

1. Qualora la dotazione finanziaria di cui alla Tabella 2 non sia sufficiente a soddisfare le domande di sostegno/pagamento ammissibili a finanziamento, sono applicati i criteri di selezione di cui all'Allegato E.

Articolo 18 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno

1. L'istruttoria è svolta in maniera automatizzata mediante il sistema informativo dell'OPR FVG e consiste nella verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo, la domanda di sostegno/pagamento sarà istruita in modalità "manuale" da parte dell'Ufficio attuatore.
2. L'Ufficio attuatore, entro 180 giorni dalla data di avvio delle procedure informatiche da parte dell'OPR FVG, svolge l'istruttoria manuale delle domande presentate ai sensi dell'art. 15 e concede il sostegno.
3. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 19 Modifica o ritiro della domanda

1. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario.
2. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.
3. Il beneficiario presenta la domanda di modifica o di ritiro sul sistema informatico dell'OPR FVG o tramite PEC all'Ufficio attuatore.

Articolo 20 Cause di forza maggiore

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:
 - a) Una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) La distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) Un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

- d) L'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) Il decesso del beneficiario;
 - f) L'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore via PEC i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione probante, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

Articolo 21 Errori palesi

1. Le domande di sostegno/pagamento e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi presentati, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
- a) Che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) Che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore;
 - c) Che derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
 - d) Che derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio stesso.
4. Non sono considerati errori palesi:
- a) L'errata o mancata indicazione del CUAA;
 - b) Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
 - c) L'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
 - d) L'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari alla valutazione dei criteri di selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi;
 - e) Il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
 - f) La richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
 - g) Gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi in annate diverse.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI PER LE SINGOLE SRA

CAPO I SRA01 PRODUZIONE INTEGRATA

Articolo 22 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento ACA 1 Produzione Integrata di cui all'art. 3 comma 1 lettera a). Le attività previste all'interno hanno finalità ambientali e trovano il loro fondamento nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)").

Articolo 23 Impegni

1. Il beneficiario adotta e mantiene sulla SOI, per tutto il periodo d'impegno, le disposizioni tecniche e le relative prescrizioni sulla tenuta dei registri colturali indicate nei disciplinari di produzione integrata (DPI) redatti e aggiornati annualmente dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e disponibili sul sito www.ersa.fvg.it.

2. Per le colture non previste all'interno dei DPI, le disposizioni tecniche di cui al comma 1 sono riferite alle Linee guida nazionali di produzione integrata.
3. Al fine di garantire la verifica e l'applicazione delle norme tecniche e dei relativi controlli dei DPI per tutta la fase di coltivazione fino alla raccolta è richiesto l'attestato annuale di conformità agroambientale previsto dal SQNPI. L'attestato è rilasciato da parte di organismi di controllo (OdC) terzi accreditati su lista Accredia del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). L'elenco degli OdC è disponibile sul sito www.reterurale.it.
4. Il beneficiario può variare la coltura dichiarata annualmente nella domanda di pagamento, nel rispetto degli impegni previsti dal comma 1.
5. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

CAPO II SRA03 TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

Articolo 24 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento ACA 3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli di cui all'art. 3 comma 1 lettera b).

Articolo 25 Azioni previste

1. Le azioni previste sono le seguenti:
 - a) Azione 3.1: Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT);
 - b) Azione 3.2: Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande/strip tillage.

Articolo 26 Impegni

1. Gli impegni sono:
 - a) Per l'Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT):
 - 1) Sulla SOI adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterare la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina;
 - 2) Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverte gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;
 - 3) Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*):
 - dopo le lavorazioni di cui al punto 1) deve essere rilevabile una copertura superiore al 50% da parte di residui colturali presenti in superficie;
 - la copertura deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;
 - la copertura deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 22 settembre al 20 marzo;
 - 4) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;
 - 5) Effettuare sulla SOI almeno due semine annuali di cui, nel quinquennio, almeno due a perdere con funzione di copertura: è consentita la trasemina su colture in atto. Le specie a perdere impiegabili sono riportate nell'Allegato F;
 - 6) Tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 45 giorni;

- 7) Divieto di ristoppio tra cereali autunno-vernini in purezza, anche se di genere botanico diverso;
 - 8) Divieto di ristoppio dello stesso cereale estivo in purezza;
 - 9) Divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo;
 - 10) Divieto di far succedere l'orzo al mais;
 - 11) Compilare in tutte le sue parti e conservare per tutto il periodo di impegno il registro delle lavorazioni e delle operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI, conformemente all'Allegato G del presente bando, annotando la data ed il tipo di intervento, le attrezzature utilizzate e le specie seminate. Il suddetto impegno si applica anche qualora ci si avvalga di prestazioni conto terzi.
- b) Per l'Azione 3.2 Adozione di tecniche di minima lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di lavorazione a bande/strip tillage:
- 1) Sulla SOI adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza;
 - 2) Per le lavorazioni di cui al punto 1) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forze motrici;
 - 3) Divieto di effettuare arature, ripuntature, vangature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo;
 - 4) Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*):
 - dopo le lavorazioni di cui al punto 1) deve essere rilevabile una copertura superiore al 30% da parte di residui colturali presenti in superficie;
 - la copertura deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;
 - la copertura deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 22 settembre al 20 marzo;
 - 5) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;
 - 6) Effettuare sulla SOI almeno due semine annuali di cui, nel quinquennio, almeno due a perdere con funzione di copertura: è consentita la trasemina su colture in atto. Le specie a perdere impiegabili sono riportate nell'Allegato F;
 - 7) Tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 45 giorni;
 - 8) Divieto di ristoppio tra cereali autunno-vernini in purezza, anche se di genere botanico diverso;
 - 9) Divieto di ristoppio dello stesso cereale estivo in purezza;
 - 10) Divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo;
 - 11) Divieto di far succedere l'orzo al mais;
 - 12) Compilare in tutte le sue parti e conservare per tutto il periodo di impegno il registro delle lavorazioni e delle operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI, conformemente all'Allegato G del presente bando, annotando la data ed il tipo di intervento, le attrezzature utilizzate e le specie seminate. Il suddetto impegno si applica anche qualora ci si avvalga di prestazioni conto terzi.
2. Nel corso del periodo di impegno è possibile passare esclusivamente dall'Azione 3.2 all'Azione 3.1, in concomitanza di una domanda di pagamento.
3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

Articolo 27 Deroghe

1. Fermo restando il rispetto degli impegni di cui all'articolo 26, sono possibili deroghe nella gestione dei residui:
 - a) In funzione del verificarsi di avversità biotiche e meteo climatiche;

- b) Per la gestione degli animali allevati in azienda a patto di garantire apporti di sostanza organica.
2. Preventivamente all'attuazione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore la richiesta di deroga per l'uso di decompattatori, attivabile non più di una volta sullo stesso appezzamento nel periodo di impegno.
3. Preventivamente all'attuazione dell'intervento di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore la richiesta di deroga per la frantumazione dello scheletro dello strato superficiale, attivabile non più di una volta sullo stesso appezzamento nel periodo di impegno.
4. Le deroghe di cui ai commi 2 e 3 si intendono tacitamente accettate trascorsi sette giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta mediante PEC all'Ufficio attuatore.

CAPO III SRA06 COVER CROP

Articolo 28 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento ACA 6 Cover Crop di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c)

Articolo 29 Impegni

1. Gli impegni sono:
- a) Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura (cover crop), utilizzando le specie indicate all'Allegato F;
 - b) Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;
 - c) Al fine di garantire la copertura del terreno, per la semina di cui alla lettera a), utilizzare una quantità pari o superiore a quella minima indicata per ogni specie ammessa nell'Allegato F;
 - d) Tra la data di raccolta della coltura che precede (principale) e la semina della successiva coltura (cover) non devono intercorrere più di 30 giorni;
 - e) La presenza in campo della coltura di copertura deve superare i 120 giorni consecutivi;
 - f) Per la devitalizzazione delle colture di copertura di cui alla lettera a), è consentito l'uso di soli mezzi meccanici;
 - g) A seguito della devitalizzazione di cui alla lettera f), l'intera biomassa prodotta non viene asportata, ma viene interrata (sovescio) oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura;
 - h) Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico e prodotti fitosanitari sulle colture di copertura di cui alla lettera a);
 - i) Divieto di pascolamento.
2. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

Articolo 30 Deroghe

1. Fermo restando il rispetto degli impegni di cui all'articolo 29, qualora intervengano condizioni meteorologiche avverse, che impediscono il rispetto del termine di cui all'art. 29, comma 1 lettera d), il beneficiario preventivamente alla scadenza del termine presenta all'Ufficio attuatore la richiesta di una deroga per posticipare tale termine di massimo ulteriori 30 giorni.
2. Tale deroga può essere richiesta al massimo 3 volte nel periodo d'impegno quinquennale.
3. La deroga di cui al comma 1 si intende tacitamente accettata trascorsi sette giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta mediante PEC all'Ufficio attuatore.

CAPO IV SRA08 GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI

Articolo 31 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento ACA 8 Gestione dei prati e dei pascoli permanenti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d).

Articolo 32 Azioni previste

1. Le azioni previste sono le seguenti:
 - a) Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti;
 - b) Azione 8.3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti include le pratiche locali tradizionali.

Articolo 33 Impegni

1. Gli impegni sono:
 - a) Per l'Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti:
 - 1) Mantenere per tutto il periodo di impegno la SOI a prato;
 - 2) Effettuare due sfalci con asporto della biomassa ottenuta;
 - 3) Sulla SOI eliminare le specie invasive arbustive e arboree tramite operazioni manuali o meccaniche eseguite con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori che non devono danneggiare il cotico erboso;
 - 4) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006;
 - 5) Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi;
 - 6) Possono essere utilizzati prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica.
 - b) Per l'Azione 8.3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti include le pratiche locali tradizionali:
 - 1) Mantenere per tutto il periodo di impegno la SOI a pascolo;
 - 2) Sulla SOI di cui al punto 1) è prevista una durata minima di pascolamento continuativo non inferiore a 75 giorni compresi tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno d'impegno;
 - 3) Per il periodo di pascolamento effettuato di cui al punto 2) è previsto un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro. I capi sono caricati singolarmente in BDN;
 - 4) Il carico zootecnico di cui al punto 3) è riferito alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine;
 - 5) La conversione degli animali in UBA di cui al punto 3) è definita nell'Allegato D;
 - 6) Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo e nel rispetto, ove pertinenti, delle misure di conservazione stabilite per la rete Natura 2000; in particolare, gli interventi di gestione delle specie invasive arbustive e arboree vengono eseguiti in modo manuale/meccanico con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori che non devono danneggiare il cotico erboso;
 - 7) Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale, pianificando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, previsti all'interno di piani aziendali pertinenti redatti da professionisti oppure le indicazioni operative del documento:
"Il monitoraggio degli alpeggi per lo sviluppo della alpicoltura in Friuli Venezia Giulia" consultabile all'indirizzo https://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/sperimentazione/Alpicoltura_friulana/Allegati-Alpeggio/libro-Alpeggi.pdf
 - 8) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006;
 - 9) Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi;
 - 10) È consentito solo l'utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica;
 - 11) Comunica all'Ufficio attuatore la data di inizio del periodo di monticazione ed altri eventuali dati pertinenti entro il primo ottobre della campagna di riferimento attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'OPR FVG o tramite PEC.

2. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

CAPO V SRA13 IMPEGNI SPECIFICI DI GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Articolo 34 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento ACA 13 Impegni specifici di gestione degli effluenti zootecnici di cui all'art. 3 comma 1 lettera e).

Articolo 35 Azioni previste

1. Le azioni previste sono le seguenti:

- a) Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;
- b) Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

Articolo 36 Impegni

1. Gli impegni sono:

a) Per l'Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016:

- 1) Effettuare tutte le distribuzioni esclusivamente come segue:
 - in presemina con iniezione diretta o incorporazione immediata;
 - quando il terreno è inerbito, con interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande;
 - in caso di coltura in atto, con iniezione diretta, interrimento superficiale o distribuzione rasoterra in bande;
 - quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT), con distribuzione rasoterra in bande;
 - in caso di fertirrigazione, con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaci;
- 2) Tenuta del Registro delle Distribuzioni di Fertilizzanti (R.D.F.), scaricabile da NitrAtti nel portale AGRI.FVG accessibile al seguente collegamento: <https://agrifvg-aop.cloud.fvg.it/>;
- 3) Conservare in azienda copia del registro di cui al punto 2) fino al termine del terzo anno successivo all'ultimo anno di impegno;
- 4) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

b) Per l'Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016:

- 1) Effettuare le distribuzioni esclusivamente con incorporazione immediata;
- 2) Tenuta del Registro delle Distribuzioni di Fertilizzanti (R.D.F.), scaricabile da NitrAtti nel portale AGRI.FVG accessibile al seguente collegamento: <https://agrifvg-aop.cloud.fvg.it/>;
- 3) Conservare in azienda copia del registro di cui al punto 2) fino al termine del terzo anno successivo all'ultimo anno di impegno;
- 4) Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

2. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

CAPO VI SRA29 PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Articolo 37 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica di cui all'art. 3 comma 1 lettera f).

Articolo 38 Azioni previste

1. Le azioni previste sono le seguenti:

- a) Azione 29.1: "Conversione all'agricoltura biologica";
- b) Azione 29.2: "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

Articolo 39 Impegni

1. Gli impegni sono:

- a) Rispettare quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2018/848 e dal Decreto Ministeriale 20 maggio 2022 n. 229771 e loro ss.mm.ii.;
- b) Per i beneficiari dell'Azione SRA29.1: rispettare un periodo di conversione di durata compresa tra i 2 e 3 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/848;
- c) Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento dell'Azione 1, per l'intera annualità, solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/06 dell'anno di impegno a cui si riferisce la domanda;
- d) Per i beneficiari di cui alla lettera c): al termine del periodo di conversione presentare domanda di pagamento con l'adesione all'azione SRA29.2.

2. Il beneficiario può variare la coltura dichiarata annualmente nella domanda di pagamento, nel rispetto degli impegni previsti dal comma 1.

3. Il premio aggiuntivo zootecnica biologica è concesso ad ettaro di superficie agricola ed i relativi pagamenti sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnica biologica e si impegnano a rispettarli così come previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 2018/848. Il premio aggiuntivo è sommato all'importo ad ettaro per le superfici utilizzate ai fini dell'alimentazione animale: seminativi, foraggiere, prati permanenti e pascoli così come da Allegato A.

4. Il premio di cui al comma 3 è corrisposto annualmente al beneficiario se:

- a) è mantenuto un rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggiere, prati permanenti e pascoli, non superiore 2 UBA/ettaro;
- b) le UBA appartengono alle seguenti categorie: bovini, suini e ovi-caprini.

5. La conversione degli animali nelle UBA di cui al comma 4 lettera b), è definita all'Allegato D.

6. Ai fini del calcolo del premio, il valore di 1 UBA è ricondotto al valore di 1 ettaro e il valore assoluto in UBA non supera il valore in ettari della SOI.

7. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando trovano applicazione la normativa europea per la PAC 2023-2027 già vigente al momento di pubblicazione del presente bando e gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione approverà nel corso della programmazione 2023-2027, nonché il PSN PAC 2023-2027, il CSR, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000.

Articolo 41 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 42 Contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio Sviluppo Rurale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche a:

- Sonia Venerus, telefono 0432/555106, e-mail: sonia.venerus@regione.fvg.it
- Patrizia Pravisano, telefono 0432/555693, e-mail: patrizia.pravisano@regione.fvg.it
- PEC, svilupporurale@certregione.fvg.it

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web Europa FVG, all'indirizzo: www.europa.regione.fvg.it

Allegato 2**BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO "SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA (SRB01)" DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023- 2027****Sommario**

Articolo 1 Finalità e obiettivi specifici.....	2
Articolo 2 Aree di intervento	2
Articolo 3 Risorse finanziarie disponibili	2
Articolo 4 Definizioni	2
Articolo 5 Beneficiari	3
Articolo 6 Requisiti di ammissibilità delle superfici.....	3
Articolo 7 Durata del sostegno e calcolo dell'indennità.....	3
Articolo 8 Sistemi agricoli aziendali	3
Articolo 9 Intensità dell'indennità	4
Articolo 10 Presentazione della domanda	4
Articolo 11 Concessione e liquidazione del sostegno	4
Articolo 12 Impegni del beneficiario e altri obblighi	4
Articolo 13 Collegamento con altri interventi	5
Articolo 14 Disposizione di rinvio	5
Articolo 15 Trattamento dei dati personali.....	5
Articolo 16 Contatti	5
ALLEGATI.....	6
ALLEGATO A.....	6
ALLEGATO B.....	7
ALLEGATO C.....	8
ALLEGATO D.....	10

Articolo 1 Finalità e obiettivi specifici

1. Il presente bando è emanato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (SRB01)" contenuto nel Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2023 n. 26, modificato con deliberazione 23 novembre 2023, n. 1876, in conformità all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
2. L'intervento contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi specifici 1 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115 ed è principalmente volto a mantenere l'attività agricola o zootecnica in zona montana. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.
3. L'intervento, attraverso un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), come definita all'articolo 4, comma 1, lettera i), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane. L'intervento interessa le zone montane in cui va tutelata la presenza dell'agricoltura e ne va incentivata e sostenuta la permanenza, al fine di evitare l'abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 di cui all'Allegato A.

Articolo 3 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per l'annualità 2024 pari ad euro 5.000.000,00 di fondi cofinanziati.
2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) PS PAC 2023-2027 (PSP): Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
 - b) CSR: Complemento per lo Sviluppo Rurale al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - c) Autorità di gestione regionale (AdGR): organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale del PSP;
 - d) Ufficio attuatore: struttura o servizio regionale competente per la presa in carico e la gestione delle domande di sostegno e, se delegato, delle domande di pagamento;
 - e) Organismo pagatore regionale: organismo pagatore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (OPR FVG) istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2023;
 - f) Sistema informativo dell'OPR (SI OPR FVG): sistema informativo regionale per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
 - g) Fascicolo aziendale (FA): modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, che costituisce la base di riferimento e di calcolo del sistema di presentazione delle domande di sostegno per il FEASR, costituito nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";

- h) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
- i) Superficie agricola utilizzata (SAU): Insieme di terreni investiti a seminativi (compresi quelli a riposo), coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole;
- j) Superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti, pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di altri prodotti agricoli foraggeri destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica;
- k) Codice Aziendale: codice univoco su tutto il territorio nazionale assegnato al beneficiario dal Servizio Veterinario territorialmente competente in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 giugno 2002;
- l) Operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 («Normativa in materia di sanità animale»);
- m) Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC): il sistema integrato che garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco. Detto sistema è disciplinato dal regolamento (UE) 2021/2116, titolo IV, capo II e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 ai quali si rinvia; alla Commissione europea, inoltre, è conferito il potere di adottare ulteriori atti delegati e di esecuzione necessari a garantire che il sistema integrato sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria e che trovino applicazione nei confronti dei beneficiari, unitamente alla relativa normativa nazionale e regionale di attuazione.

Articolo 5 Beneficiari

1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività.

Articolo 6 Requisiti di ammissibilità delle superfici

1. Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, di cui all'Allegato A.
2. Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario è operatore che garantisce un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20 alla data del 01 gennaio 2024.
3. Le categorie e i capi che determinano le UBA, di cui al comma 2, sono identificati attraverso il codice identificativo individuale degli animali derivante dalla consultazione del codice fiscale dell'operatore indicato all'atto di attribuzione del codice aziendale e dalla conversione dei capi come da Allegato D.
4. Il codice aziendale di cui al comma 3 rientra nel territorio regionale.
5. Le superfici a pascolo di cui al comma 2 non sono ammissibili al sostegno qualora il beneficiario risulti identificato in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) come operatore sul territorio regionale esclusivamente con un codice di pascolo diverso da quello di cui al comma 4.

Articolo 7 Durata del sostegno e calcolo dell'indennità

1. Il sostegno è costituito da una indennità annuale riferita all'anno solare concessa per la gestione della SAU ricadente in zona montana.
2. Alla SAU ammissibile al sostegno si applicano i seguenti parametri di correzione:
 - a) Coefficiente di degressività: ad ogni classe di superficie è applicato una riduzione di cui all'Allegato B;
 - b) Coefficiente di svantaggio naturale (CSN), di cui all'Allegato C, consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante dall'altitudine e la pendenza di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola azienda.
3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 è assegnato un importo ad ettaro in base ai sistemi agricoli di cui all'articolo 8.

Articolo 8 Sistemi agricoli aziendali

1. Ai fini del calcolo dell'indennità sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali:
 - a) Aziende orto-floro-frutticole;
 - b) Aziende zootecniche;

- c) Aziende transumanti;
 - d) Altre aziende.
2. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale.
3. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano al comma 2 e che rispettano i seguenti requisiti per l'intero anno solare 2024:
- a) Sono operatori detentrici di UBA;
 - b) Sono operatori che mantengono in zona montana ammissibile le UBA detenute;
 - c) Sono operatori che conducono una superficie minima foraggera pari a 2 ettari;
 - d) Il rapporto medio UBA/ettaro di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.
4. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti due sistemi agricoli e che presentano le seguenti condizioni:
- a) Sono operatori detentrici di UBA, e almeno il 50% di queste è costituita da ovini;
 - b) Sono operatori che mantengono in zona montana ammissibile le UBA detenute;
 - c) Sono operatori che conducono una superficie minima foraggera pari a due ettari;
 - d) Il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.
5. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera d) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli.
6. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera d) e comma 4 lettera d) è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dall'operatore beneficiario in BDN e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

Articolo 9 Intensità dell'indennità

1. L'indennità è pari a:
- a) Euro 280 per il sistema agricolo di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a);
 - b) Euro 200 per il sistema agricolo di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b);
 - c) Euro 100 per il sistema agricolo di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c);
 - d) Euro 90 per il sistema agricolo di cui all'articolo 8, comma 1 lettera d).
2. L'indennità per ettaro di SAU non può superare l'importo di euro 450.

Articolo 10 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo OPR FVG raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it, a partire dalla data di operatività del sistema informativo ed entro il termine del 15 maggio, salvo eventuali proroghe stabilite dal Ministero competente e rese note dall'Autorità di gestione regionale.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 2.
3. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503, compilando il piano di coltivazione.

Articolo 11 Concessione e liquidazione del sostegno

1. L'ufficio competente, entro 180 giorni dalla data di avvio delle procedure informatiche da parte dell'OPR FVG, svolge l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'articolo 10 e concede il sostegno.
2. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 12 Impegni del beneficiario e altri obblighi

1. Il pagamento dell'indennità è ammesso per il rispetto da parte del beneficiario di impegni che vanno al di là degli obblighi di cui al comma 5 del presente articolo.
2. I beneficiari:
- a) Mantengono il requisito di agricoltore in attività in modo continuativo dal 01 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
 - b) Conducono le superfici in modo continuativo dal 01 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024.

3. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per tutto l'anno solare 2024 e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.
4. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante l'anno 2024 e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale entro il 15 ottobre 2024, a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.
5. Il beneficiario è tenuto inoltre al rispetto delle norme di condizionalità di cui all'art. 12 del regolamento (UE) 2021/2115 e delle norme di condizionalità sociale di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2021/2115.
6. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 2 lettera a) comporta la decadenza del sostegno.
7. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 2, lettera b) comporta l'esclusione del sostegno limitatamente alle singole particelle per le quali non è mantenuta la conduzione.
8. Con successiva deliberazione di Giunta regionale sono individuate le modalità di controllo degli impegni di cui ai commi precedenti in applicazione della normativa europea e nazionale in materia di controlli e di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari.

Articolo 13 Collegamento con altri interventi

1. L'intervento è cumulabile con i pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica e per le indennità Natura 2000, fatte salve eventuali variazioni stabilite dagli organismi competenti e rese note dall'Autorità di gestione regionale.
2. I beneficiari dell'intervento possono anche beneficiare dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 14 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando trovano applicazione la normativa europea per la PAC 2023-2027 già vigente al momento di pubblicazione del presente bando e gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione approverà nel corso della programmazione 2023-2027, nonché il PSN PAC 2023-2027, il CSR, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000.

Articolo 15 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 16 Contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio Sviluppo Rurale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche a:
 - Sonia Venerus, telefono 0432/555106, e-mail: sonia.venerus@regione.fvg.it
 - Patrizia Pravisano, telefono 0432/555693, e-mail: patrizia.pravisano@regione.fvg.it
 - PEC, svilupporurale@certregione.fvg.it
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web Europa FVG, all'indirizzo: www.europa.regione.fvg.it

ALLEGATI**ALLEGATO A**

Elenco comuni nelle zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	San Leonardo
Ampezzo	Lusevera	San Pietro al Natisone
Arta Terme	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Artegna (P)	Malborghetto Valbruna	Sauris
Attimis	Moggio Udinese	Savogna
Bordano	Montenars	Socchieve
Cavazzo Carnico	Nimis (P)	Stregna
Cercivento	Ovaro	Sutrio
Chiusaforte	Paluzza	Taipana
Cividale del Friuli (P)	Paularo	Tarcento (P)
Comeglians	Pontebba	Tarvisio
Dogna	Povoletto (P)	Tolmezzo
Drenchia	Prato Carnico	Torreano
Enemonzo	Preone	Trasaghis
Faedis (P)	Prepotto	Treppo Ligosullo
Forgaria nel Friuli	Pulfero	Venzona
Forni Avoltri	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sopra	Raveo	Villa Santina
Forni di Sotto	Resia	Zuglio
Gemona del Friuli (P)	Resiutta	
Grimacco	Rigolato	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Polcenigo
Arba	Clauzetto	Sequals (P)
Aviano	Erto e Casso	Tramonti di Sopra
Barcis	Fanna	Tramonti di Sotto
Budoia	Frisanco	Travesio
Caneva (P)	Maniago	Vito d'Asio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vivaro
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	
Cimolais	Pinzano al Tagliamento (P)	
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	San Floriano del Collio
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Doberdò del Lago	Mossa (P)	Savogna d'Isonzo
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	
Fogliano Redipuglia (P)	Sagrado	

(P) parzialmente

ALLEGATO B

Coefficienti di degressività della superficie aziendale.

Superficie fino a 20 Ha	Superficie eccedente i 20 Ha e fino a 30 Ha	Superficie eccedente i 30 Ha e fino a 50 Ha	Superficie eccedente i 50 Ha e fino a 75 Ha	Superficie eccedente i 75 Ha
1,00	0,80	0,50	0,10	0,00

ALLEGATO C

Il coefficiente di svantaggio naturale (CSN) consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante dall'altitudine e la pendenza di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola azienda.

A tali parametri è assegnato un peso che è stato determinato in funzione dell'incidenza dei medesimi sui costi aggiuntivi e i mancati redditi che subiscono le aziende in montagna rispetto alle aziende che operano in pianura. I parametri considerati nell'CSN sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Significato	Obiettivo	Metodologia di calcolo
ALT	Altitudine media della SAU aziendale	L'altitudine condiziona la temperatura ed il clima, ed in ultima analisi la stagione vegetativa delle colture.	Altitudine media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro ALT è espresso in m.s.l.m. Ad un aumento del valore normalizzato di ALT corrisponde un aumento del valore del CSN.
P	Pendenza media della SAU aziendale	La pendenza dei terreni limita le operazioni di meccanizzazione agricola e, naturalmente, ad una maggiore pendenza del terreno corrisponde un aumento del lavoro e delle spese di meccanizzazione.	Pendenza media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro P è espresso come %. Ad un aumento del valore normalizzato di P corrisponde un aumento del valore del CSN.

Il CSN è calcolato attraverso il seguente algoritmo:

$$\text{CSN} = 1 + 6 * (w_1 * \text{ALT} + w_2 * \text{P})$$

dove: w_1 e w_2 sono rispettivamente i pesi attribuiti ai parametri ALT e P già descritti.

Il valore attribuito ai singoli pesi è riportato nella tabella che segue.

Peso	Valore attribuito al peso	Parametro a cui il peso si riferisce
w_1	0,47	ALT
w_2	0,53	P

I termini **ALT** e **P** del CSN rappresentano i valori normalizzati dei rispettivi parametri

I valori dei singoli parametri ALT e P delle singole aziende agricole venendo individuati con unità di misura diverse, devono necessariamente essere espressi attraverso una scala univoca ai fini del calcolo del CSN. A questo scopo i dati originali dei parametri sono normalizzati attraverso il seguente algoritmo che restituisce un intervallo di valori compreso tra 0 e 1.

$$x_{it} = (x_i - x_{min}) / (x_{max} - x_{min})$$

e dove:

x_{it}: i-mo valore trasformato del singolo parametro, cioè il valore normalizzato ALT e P

xi: i-mo valore originale del singolo parametro (ALT, P)
xmax: massimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)
xmin: minimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)

I valori soglia per la normalizzazione dei parametri ALT e P sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Unità di misura	Valore soglia	
		MIN (x_{min})	MAX (x_{max})
ALT	m.s.l.m.	400	1.000
P	%	5	20

Ritenendo che il confronto tra valori al di sopra di **xmax** non sia significativo, allora quando **xi > xmax** si pone **xi = xmax**

Ritenendo che il confronto tra valori al di sotto di **xmin** non sia significativo, allora quando **xi < xmin** si pone **xi = xmin**

Per la determinazione del CSN si tiene conto fino alla terza cifra decimale attraverso il troncamento delle cifre decimali dopo la terza.

Il CSN assume valori compresi tra 1,000 e 7,000.

ALLEGATO D

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame. Sono presi in considerazione esclusivamente le categorie riportate nella tabella seguente.

Tabella di conversione dei capi in UBA

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equidi oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato 3**BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO PAGAMENTO COMPENSATIVO ZONE AGRICOLE NATURA 2000 "SRC01" DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023- 2027**

Articolo 1 Finalità e obiettivi specifici	2
Articolo 2 Aree di intervento.....	2
Articolo 3 Risorse finanziarie disponibili.....	2
Articolo 4 Beneficiari.....	2
Articolo 5 Condizioni di ammissibilità.....	2
Articolo 6 Durata, importo del sostegno e degressività	3
Articolo 7 Requisiti obbligatori e altri obblighi.....	3
Articolo 8 Presentazione della domanda	3
Articolo 9 Concessione e liquidazione del sostegno.....	4
Articolo 10 Collegamento con altri interventi	4
Articolo 11 Disposizione di rinvio.....	4
Articolo 12 Trattamento dei dati personali.....	4
Articolo 13 Contatti.....	4

Articolo 1 Finalità e obiettivi specifici

1. Il presente bando è emanato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato "Pagamento compensativo zone agricole Natura 2000 (SRC01)" contenuto nel Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2023 n. 26, modificato con deliberazione 23 novembre 2023, n. 1876, in conformità all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
2. L'intervento contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi specifici 1, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115 ed è principalmente volto alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat e specie di interesse comunitario nei siti Natura 2000.
3. L'intervento di cui al presente bando è nello specifico finalizzato a compensare gli agricoltori e altri gestori del territorio per gli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli" e dalla Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), anche al di fuori della Rete Natura 2000.
4. Il pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000 è concesso per il rispetto di requisiti obbligatori imposti all'attività o all'uso agricolo del suolo in relazione alla gestione di prati e pascoli permanenti.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle formazioni prative appartenenti ai codici habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE 5130, 6110, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, e 7230, nonché ad alcune tipologie di canneti e cariceti:
 - a) Situate all'interno di siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS);
 - b) Individuate dall'inventario dei prati stabili di cui all'art. 6 della Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), anche al di fuori della Rete Natura 2000.

Articolo 3 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per l'annualità 2024 pari ad euro 1.000.000,00 di fondi cofinanziati.
2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

Articolo 4 Beneficiari

1. I beneficiari sono agricoltori singoli o associati, gestori del territorio pubblici o privati (Enti gestori dei siti Natura 2000 e aree protette, Enti pubblici gestori di aziende agricole, associazioni o organizzazioni private, ecc.).

Articolo 5 Condizioni di ammissibilità

1. Il pagamento compensativo è accordato qualora le superfici agricole oggetto della compensazione rispettino le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - a) Ricadano nelle aree indicate all'articolo 2;
 - b) Siano soggette a requisiti di gestione obbligatori per le pratiche agricole di cui all'articolo 7;
 - c) Abbiano una superficie minima ammissibile all'intervento pari a 0,3 ha.

2. Nel rispetto delle finalità del presente bando, non sono ammissibili le aree che per natura, destinazione d'uso o modalità di gestione non presentano possibilità di conversione a seminativo o altra coltura da reddito, quali ad esempio polveriere, aree militari recintate e aeroporti.

Articolo 6 Durata, importo del sostegno e degressività

1. Il sostegno è costituito da una indennità annuale riferita all'anno solare 2024.
2. L'indennità è pari a 500 euro per ettaro per anno.
3. Al sostegno si applica la degressività come di seguito specificato:
 - a) Superficie oggetto di intervento superiore a 25 ha fino a 50 ha: riduzione del 25 %;
 - b) Superficie oggetto di intervento superiore a 50 ha fino a 100 ha: riduzione del 50 %;
 - c) Superficie oggetto di intervento superiore a 100 ha: riduzione del 100 %.

Articolo 7 Requisiti obbligatori e altri obblighi

1. Il pagamento è ammesso per il rispetto di requisiti obbligatori, che vanno al di là degli obblighi di cui al comma 6, derivanti dalle misure di conservazione e dai piani di gestione N2000 o da altri strumenti di pianificazione (LR 9/05), imposti all'attività agricola o all'uso agricolo del suolo in relazione alla gestione di prati e pascoli permanenti.
2. I requisiti obbligatori imposti per la gestione delle superfici oggetto di intervento sono:
 - a) Divieto di conversione a seminativo o altre colture produttive;
 - b) Divieto di riduzione della superficie;
 - c) Divieto di effettuare operazioni dirette alla trasformazione colturale, modificazione del suolo e al livellamento del terreno, compresi scavi, riporti o depositi di materiale, fatti salvi casi specifici che siano funzionali al mantenimento degli habitat e delle specie di interesse comunitario, da valutare e autorizzare espressamente da parte dell'ufficio competente;
 - d) Divieto di effettuare attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenente alla associazione vegetale interessata;
 - e) Divieto di effettuare piantagione di specie arboree e arbustive;
 - f) Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti, concimi organici o chimici di sintesi, effluenti zootecnici.
3. I beneficiari conducono le superfici in modo continuativo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, salvo eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario.
4. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per l'anno 2024 e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.
5. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono nel corso dell'anno 2024 e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale entro il 15 ottobre 2024, a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.
6. Il beneficiario è tenuto inoltre al rispetto delle norme di condizionalità di cui all'art. 12 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e delle norme di condizionalità sociale di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
7. Con successiva deliberazione di Giunta regionale sono individuate le modalità di controllo dei requisiti obbligatori di cui ai commi precedenti in applicazione della normativa europea e nazionale in materia di controlli e di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari.

Articolo 8 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo OPR FVG raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it, a partire dalla data di operatività del sistema informativo ed entro il termine del 15 maggio, salvo eventuali proroghe stabilite dagli organismi competenti e rese note dall'Autorità di gestione regionale.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 2.

3. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503, compilando il piano di coltivazione.

Articolo 9 Concessione e liquidazione del sostegno

1. L'ufficio competente, entro 180 giorni dalla data di avvio delle procedure informatiche da parte dell'OPR FVG, svolge l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'articolo 8 e concede il sostegno.
2. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 10 Collegamento con altri interventi

1. L'intervento SRC01 è cumulabile con i pagamenti concessi all'interno delle aree Natura 2000 e in altre aree protette per impegni agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica e per le indennità a favore di agricoltori delle zone montane, fatte salve eventuali variazioni stabilite dagli organismi competenti e rese note dall'Autorità di gestione regionale.
2. L'intervento può essere implementato anche in combinazione con i pagamenti concessi ai sensi dell'art.73 "Investimenti" del regolamento (UE) 2021/2115, ai sensi dell'art. 77 "Cooperazione" del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'art. 78 "Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni" del regolamento (UE) 2021/2115.
3. I beneficiari dell'intervento possono anche beneficiare dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 purché siano previsti impegni che vanno oltre la baseline e oltre i requisiti obbligatori compensati dal presente intervento.

Articolo 11 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando trovano applicazione la normativa europea per la PAC 2023-2027 già vigente al momento di pubblicazione del presente bando e gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione approverà nel corso della programmazione 2023-2027, nonché il PSN PAC 2023-2027, il CSR, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 13 Contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio Biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche a:
 - Umberto Fattori, telefono 0432/555660, e-mail: umberto.fattori@regione.fvg.it
 - PEC, biodiversita@certregione.fvg.it
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web Europa FVG, all'indirizzo: www.europa.regione.fvg.it.

ALLEGATO A - Premi SRA e degressività.

Codice intervento	Descrizione intervento	Codice intervento a premio	Premio Euro/ettaro
SRA01	ACA1 PRODUZIONE INTEGRATA	SRA01 - FVG.01 Vite	450,00 €
		SRA01 - FVG.02 Olivo	420,00 €
		SRA01 - FVG.03 Fruttiferi	691,00 €
		SRA01 - FVG.04 Seminativi	258,00 €
		SRA01 - FVG.05 Foraggiere	150,00 €
		SRA01 - FVG.06 Ortive	900,00 €
		SRA01 - FVG.07 Frutta a guscio	215,00 €
		SRA01 - FVG.08 Industriali	208,00 €
SRA03	ACA3 TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI: - AZIONE 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No Tillage (NT); - AZIONE 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum Tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande/strip tillage.	SRA03 - FVG.01 Semina su sodo	650,00 €
		SRA03 - FVG.02 Minima Lavorazione	600,00 €
SRA06	ACA6 COVER CROPS	SRA06 - FVG.01 Cover	300,00 €
SRA08	ACA8 GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI: - AZIONE 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti; - AZIONE 8.3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.	SRA08 - FVG.01 Prati	250,00 €
		SRA08 - FVG.03 Pascoli	250,00 €
SRA13	ACA13 IMPEGNI SPECIFICI DI GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI: - AZIONE 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido); - AZIONE 13.2 Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido).	SRA13 - FVG.01 Distribuzione effluenti non palabili	150,00 €
		SRA13 - FVG.02 Distribuzione effluenti palabili	150,00 €
SRA29	SRA 29 PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA: AZIONE 29.1 Conversione all'agricoltura biologica	SRA29 - FVG.01 Foraggiere	302,00 €
		SRA29 - FVG.02 Frutta a guscio e castagno	574,00 €
		SRA29 - FVG.03 Fruttiferi	1.080,00 €
		SRA29 - FVG.04 Industriali	304,00 €
		SRA29 - FVG.05 Leguminose	496,00 €
		SRA29 - FVG.06 Olivo	685,00 €
		SRA29 - FVG.07 Ortive	1.200,00 €
		SRA29 - FVG.08 Prati permanenti e pascoli	416,00 €
		SRA29 - FVG.09 Seminativi	401,00 €
		SRA29 - FVG.10 Vite	1.190,00 €
		SRA29 - FVG.11 Premio aggiuntivo zootecnica biologica	280,00 €
		SRA29 - FVG.01 Foraggiere	246,00 €
		SRA29 - FVG.02 Frutta a guscio e castagno	479,00 €
		SRA29 - FVG.03 Fruttiferi	900,00 €
		SRA29 - FVG.04 Industriali	254,00 €
		SRA29 - FVG.05 Leguminose	406,00 €
		SRA29 - FVG.06 Olivo	571,00 €
SRA29 - FVG.07 Ortive	1.200,00 €		
SRA29	SRA 29 PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA: AZIONE 29.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica	SRA29 - FVG.08 Prati permanenti e pascoli	335,00 €
		SRA29 - FVG.09 Seminativi	324,00 €
		SRA29 - FVG.10 Vite	992,00 €
		SRA29 - FVG.11 Premio aggiuntivo zootecnica biologica	254,00 €

Codice intervento	Degressività	Quota del sostegno coperta (soglia/%)	
SRA01	SI	fino a 50.000 euro/anno: 100%	da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% oltre 100.000 euro/anno: 60%
SRA03	SI	fino a 50.000 euro/anno: 100%	da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% oltre 100.000 euro/anno: 60%
SRA06	SI	fino a 50.000 euro/anno: 100%	da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% oltre 100.000 euro/anno: 60%
SRA08	SI	fino a 50.000 euro/anno: 100%	da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% oltre 100.000 euro/anno: 60%
SRA13	SI	fino a 25.000 euro/anno: 100%	da 25.001 a 50.000 euro/anno: 80% oltre 50.000 euro/anno: 60%
SRA29	SI	fino a 50.000 euro/anno: 100%	da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% oltre 100.000 euro/anno: 60%

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO B - Cumulabilità tra SRA, e tra SRA ed Eco-schemi.

	ECO1 liv.1	ECO1 liv.2	ECO2	ECO3	ECO4	ECO5	SRA01	SRA03.1	SRA03.2	SRA06	SRA08.1	SRA08.3	SRA13.1	SRA13.2	SRA29
SRA01	NP	NP	C	C	C	C per arboree		NCR	NCR	NCR	NCR	NCR	C	C	NC
						NC per seminativi									
SRA03.1	NP	NP	NP	NP	C	NP arboree	NCR	NC	NC	NCR	NCR	NCR	C	NC	NCR
						NC seminativi									
SRA03.2	NP	NP	NP	NP	C	NP arboree	NCR	NC		NCR	NCR	NCR	C	C	NCR
						NC seminativi									
SRA06.1	NP	NP	NP	NP	C	NP arboree	NCR	NCR	NCR		NCR	NCR	C	C	NP per arboree
						NC seminativi									
SRA08.1	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NCR	NCR	NCR	NCR		NC	NCR	NCR	NCR
						NP									
SRA08.3	NP	C-D	NP	NP	NP	NP	NCR	NCR	NCR	NCR	NC		NCR	NCR	NCR
						NP									
SRA13.1	NP	NP	C	C	C	C	C	C	C	C	NCR	NCR	NC	C	C
						C									
SRA13.2	NP	NP	C	C	C	C	C	NC	C	C	NCR	NCR	NC	C	C
						C									
SRA29	NP	NP	C	C	C	C per arboree	NC	NCR	NCR	NP per arboree	NCR	NCR	C	C	
						NC per seminativi									

Legenda

NP = NON PERTINENTE

NC = NON CUMULABILE

NCR = NON CUMULABILE PER SCELTA REGIONALE

C = CUMULABILE

C-D = CUMULABILE CON DECURTAZIONE DI PREMIO

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO C - Zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n.1305/2013.

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	San Leonardo
Ampezzo	Lusevera	San Pietro al Natisone
Arta Terme	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Artegna (P)	Malborghetto Valbruna	Sauris
Attimis	Moggio Udinese	Savogna
Bordano	Montenars	Socchieve
Cavazzo Carnico	Nimis (P)	Stregna
Cercivento	Ovaro	Sutrio
Chiusaforte	Paluzza	Taipana
Cividale del Friuli (P)	Paularo	Tarcento (P)
Comeglians	Pontebba	Tarvisio
Dogna	Povoletto (P)	Tolmezzo
Drenchia	Prato Carnico	Torreano
Enemonzo	Preone	Trasaghis
Faedis (P)	Prepotto	Treppo Ligosullo
Forgaria nel Friuli	Pulfero	Venzone
Forni Avoltri	Ravaschetto	Verzegnis
Forni di Sopra	Raveo	Villa Santina
Forni di Sotto	Resia	Zuglio
Gemona del Friuli (P)	Resiutta	
Grimacco	Rigolato	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Polcenigo
Arba	Clauzetto	Sequals (P)
Aviano	Erto e Casso	Tramonti di Sopra
Barcis	Fanna	Tramonti di Sotto
Budoia	Frisanco	Travesio
Caneva (P)	Maniago	Vito d'Asio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vivaro
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	
Cimolais	Pinzano al Tagliamento (P)	
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	San Floriano del Collio
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Doberdò del Lago	Mossa (P)	Savogna d'Isonzo
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	
Fogliano Redipuglia (P)	Sagrado	

(P) Comune parzialmente svantaggiato

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO D – Tabella di conversione dei capi in UBA.

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA, ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame. Per le relative SRA, sono prese in considerazione esclusivamente le categorie riportate nelle tabelle seguenti.

Tabella di conversione dei capi in UBA – SRA08

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equidi oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

Tabella di conversione dei capi in UBA – SRA29

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3


VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO E – Criteri di selezione.

SRA01 – ACA 1 Produzione integrata

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Punteggio	Punteggio Massimo
P01 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	HA di SOI ricadenti nelle Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n.92/43/CEE e/o Aree naturali regionali protette ai sensi della L. R. 42/1996.	HA x 0,3	14
P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali	HA di SOI ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	HA x 0,2	6
P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	HA di SOI a seminativo	Curva di distribuzione [GRAFICO 1]	20 con HA=40
	HA di SOI ad arboree e/o ortive	Curva di distribuzione [GRAFICO 1]	20 con HA=5

GRAFICO 1. Curva di distribuzione per l'assegnazione del punteggio P03 in funzione della destinazione produttiva della SOI.




PUNTEGGIO TOTALE = P01 + P02 + P03.

A parità di punteggio nella graduatoria, si procede in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio informatico sul portale dell'OPR).

SRA03 – ACA 3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Punteggio	Punteggio Massimo
P01 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	HA di SOI ricadenti nelle Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n.92/43/CEE e/o Aree naturali regionali protette ai sensi della L. R. 42/1996.	HA x 0,3	14
P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali	HA di SOI ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	HA x 0,2	6
P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	HA di SOI	Curva di distribuzione [GRAFICO 2]	20 con HA=40

GRAFICO 2. Curva di distribuzione per l'assegnazione del punteggio P03




PUNTEGGIO TOTALE = P01 + P02 + P03.

A parità di punteggio nella graduatoria, si procede in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio informatico sul portale dell'OPR).

SRA06 – ACA 6 Introduzione delle colture di copertura - Cover crop

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Punteggio	Punteggio Massimo
P01 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	HA di SOI ricadenti nelle Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n.92/43/CEE e/o Aree naturali regionali protette ai sensi della L. R. 42/1996.	HA x 0,3	14
P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali	HA di SOI ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	HA x 0,2	6
P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	HA di SOI	Curva di distribuzione [GRAFICO 3]	20 con HA=40

GRAFICO 3. Curva di distribuzione per l'assegnazione del punteggio P03




PUNTEGGIO TOTALE = P01 + P02 + P03.

A parità di punteggio nella graduatoria, si procede in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio informatico sul portale dell'OPR).

SRA08 – ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Punteggio	Punteggio Massimo
Po1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	HA di SOI ricadenti nelle Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n.92/43/CEE e/o Aree naturali regionali protette ai sensi della L. R. 42/1996.	HA x 0,1	5
Po2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali	HA di SOI ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	HA x 0,1	3
Po3 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	HA di SOI 0 HA < SOI ≤ 200 HA	[GRAFICO 4]	10

GRAFICO 4. Grafico per l'assegnazione del punteggio Po3



PUNTEGGIO TOTALE = Po1 + Po2 + Po3.

A parità di punteggio nella graduatoria, si procede in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio informatico sul portale dell'OPR).

SRA13 – ACA 13 Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Punteggio	Punteggio Massimo
P01 - Utilizzo di digestato ottenuto attraverso l'impiego di effluenti di allevamento	Utilizzo di digestato composto da effluenti d'allevamento eventualmente miscelato con: paglia, sfalci, e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso; materiale agricolo derivante da colture agrarie; materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare.	10	Non pertinente
P02 - Provenienza degli effluenti zootecnici e loro assimilati (aziendale, regionale, ecc.)	Provenienza degli effluenti al fine di limitarne il trasporto	10	Non pertinente
	Solo aziendale Mista (aziendale + extra-aziendale)	5	
P03 - Zone di intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	SOI \geq 30 % ricadente in almeno una delle due tipologie di Comuni:	Comuni individuati come zone d'intervento prioritario [TABELLA 1]	5
		Comuni limitrofi a zone d'intervento prioritario [TABELLA 2]	3
P04 - Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	HA di SOI ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	HA x 0,2	6
P05 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	HA di SOI	HA x 2	Non pertinente

PUNTEGGIO TOTALE = P01 + P02 + P03 + P04 + P05.

A parità di punteggio nella graduatoria, si procede in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio informatico sul portale dell'OPR).

TABELLA 1: elenco comuni individuati come zone d'intervento prioritario (Fonte dati: ARPA FVG).

Provincia di Udine	
Bertiolo	Precentico
Camino al Tagliamento	Rivignano Teor
Codroipo	Ronchis
Latisana	Varmo
Provincia di Pordenone	
Aviano	Sacile
Azzano Decimo	San Giorgio della Richinvelda
Brugnera	San Martino al Tagliamento
Budoia	San Quirino
Caneva	San Vito al Tagliamento
Casarsa della Delizia	Sesto al Reghena
Chions	Valvasone Arzene
Cordenons	Zoppola
Cordovado	

Nota metodologica: lo stato della qualità dell'aria viene monitorato quotidianamente da ARPA FVG tramite reti di monitoraggio e simulazioni numeriche fotochimiche. Per la definizione dei comuni di cui in tabella, è stato preso come periodo di riferimento il quinquennio 2018-2022, e sono stati individuati i comuni, anche se parzialmente interessati, dove si sono verificati più di 35 superamenti giornalieri delle concentrazioni di fondo di PM10.

TABELLA 2: elenco comuni limitrofi a comuni individuati come zone d'intervento prioritario.

Provincia di Udine	
Basiliano	Pocenia
Carlino	San Giorgio di Nogaro
Dignano	Sedegliano
Flaibano	Talmassons
Provincia di Pordenone	
Barcis	Vajont
Maniago	Vivaro

SRA29 - Agricoltura biologica – Conversione e mantenimento

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Punteggio	Punteggio Massimo
Po1 - Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi	HA di SOI ricadenti nelle Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n.92/43/CEE e/o Aree naturali regionali protette ai sensi della L.R. 42/1996. HA SOI ricadenti in ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE)	HA x 0,5 HA x 0,2	20 5
Po2 - Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario	A parità di punteggio totale dei criteri di selezione, viene data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario di sesso femminile.	Non pertinente	Non pertinente
Po3 - Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale	Presenza di allevamento biologico	UBA ≤ 50	20
		50 < UBA ≤ 100	10
		Non pertinente	Non pertinente

PUNTEGGIO TOTALE = Po1 + Po3.

A parità di punteggio nella graduatoria, viene applicato il principio Po2; in subordine si procede in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio informatico sul portale dell'OPR).

ALLEGATO F - Elenco delle principali colture di copertura e densità minima di semina.

COLTURE DI COPERTURA	DOSE MINIMA (Kg/HA)
Avena	120
Brassica carinata	10
Colza	15
Crotalaria	20
Facelia	12
Favino	150
Grano saraceno	30
Lino	50
Loietto	35
Lupinella	60
Lupino	150
Meliloto	20
Orzo	120
Pisello da foraggio	200
Rafano	20
Ravizzone	15
Rucola	10
Segale	150
Senape	10
Sorgo	25
Sorgo sudanese	35
Sulla	25
Trifoglio (incarnato, alessandrino, squaroso, rosso ecc..)	25
Triticale	150
Veccia (comune, villosa, ecc..)	70
Miscugli	Fare riferimento alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica/etichetta del produttore della semente impiegata. Conservare tale documentazione in azienda ai fini del controllo.

Per eventuali specie non presenti nell'elenco, contattare preventivamente ERSa (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale) - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027

SRA03 ACA3 - Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli

Registro delle operazioni colturali

Parte F - Deroga frantumazione scheletro strato superficiale

Codice domanda

Codice fiscale/partita IVA

Anno di impegno [1, 2, 3, 4, 5]

N. ord.	SUPERFICIO OGGETTO DELLA SOI				FRANTUMAZIONE SCHELETRO STRATO SUPERFICIALE			ATTREZZATURA UTILIZZATA PER LA FRANTUMAZIONE			DISPONIBILITÀ ATTREZZATURA	
	COMUNE	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Data	Data e protocollo autorizzazione PVG	Descrizione	Modello	Telajo	Proprietà (SI/NO)	Contaterzi (SI/NO)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-
STICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltrato dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltrato del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTO-COLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA